

STATUTO

**BABY CLUB SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE OPPURE
BABY CLUB SOC. COOP.
SOCIALE IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA SPOLVERINI 24
Numero REA: PC - 151283
Codice fiscale: 01307610335
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto in data 22.11.2004 Rep.95.660/16.625

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della L. 381/1991, con sede nel comune di Piacenza (PC) la Società cooperativa denominata “BABY CLUB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” enunciabile anche “BABY CLUB SOC. COOP. SOCIALE”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-

tualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite la Confcooperative Piacenza.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere, in proprio o per conto di ditte private ed Enti Pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, raggiungendo anche con gli stessi programmi concordati di intervento, le seguenti attività:

- a) la gestione di asili nido e scuole materne;
- b) la gestione di servizi sociali culturali, educativi, didattici e ricreativi;
- c) la gestione di attività parascolastiche extrascolastiche, e interscolastiche; culturali, ricreative e sportive; socio-psico-pedagogiche, di orientamento scolastico professionale, di assistenza educativo-scolastica, di pre-

	venzione dal disadattamento scolastico e sociale;	
	d) la gestione di servizi e di iniziative nel settore dell'educazione in ge-	
	nerale e di supporto alla stessa;	
	e) la gestione di iniziative di aggiornamento, degli insegnanti e di for-	
	mazione degli animatori di iniziative culturali e simili;	
	f) la gestione di iniziative editoriali attinenti alle attività seguite dalla	
	Cooperativa compresa la produzione di materiale didattico, di sussidi an-	
	che audiovisivi per uso didattico e per l'animazione culturale, di materiali	
	cinematografici e radiotelevisivi;	
	g) la elaborazione di studi, ricerche e documentazioni sui problemi del-	
	l'educazione, dell'aggiornamento, della formazione e dell'assistenza, an-	
	che per conto terzi;	
	h) l'organizzazione e promozione di attività ricreative, soggiorni estivi ed	
	invernali, convegni, mostre, fiere;	
	i) la gestione di servizi sociali e socio-sanitari in genere.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui e-	
	sercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organi-	
	smi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutuali-	
	stiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indi-	

	rettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la	
	sola indicazione esemplificativa:	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma e-	
	scluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non,	
	comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si repu-	
	terà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale per-	
	seguimento delle proprie finalità statutarie;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai so-	
	ci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperati-	
	ve;	
	c) potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, di-	
	rettamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo sviluppo delle attività	
	previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	d) effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamen-	
	te presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito	
	si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno re-	
	stituite al socio ovvero ai suoi eredi.	
	La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento	
	dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica.	
	La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresenta-	
	tivo del deposito.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci verranno	

	disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto	
	dei seguenti criteri:	
	- determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fer-	
	mi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del	
	mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici;	
	- determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi	
	dei depositi;	
	- determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme	
	in caso di estinzione del rapporto.	
	I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli	
	importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la coope-	
	rativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale	
	dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di	
	legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto legi-	
	slativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di at-	
	tuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepi-	
	te nel presente statuto.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fon-	
	di per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamen-	
	to aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. n. 95/1974	
	convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della legge 23	

	marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché nel D.L. 143	
	del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n.	
	197.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessa-	
	ri requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie ca-	
	pacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione;	
	b) soci volontari. Di cui all'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381, che pre-	
	stano la loro attività gratuitamente. I Soci cooperatori volontari sono iscritti	
	in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenu-	
	te e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	

	operatori professionali.	
	I soci dovranno possedere i requisiti necessari per l'appartenenza alle va-	
	rie categorie, sia per quanto concerne le attitudini professionali che fisiche.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare fra soci e cooperativa quale	
	realizzazione dello scopo mutualistico, potrà assumere tutte le forme pre-	
	viste dalle normative vigenti in materia.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera	
	a) del precedente articolo.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse al loro inserimento nell'impresa, solo soci lavoratori, comunque in	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inseri-	
	mento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissa-	
	ta dall'Organo Amministrativo, nei limiti di legge, ed inserita in apposito re-	
	golamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto in-	
	staurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare al-	
	tri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano al-	
	la relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	agli artt. 2422, 2545 bis del codice civile.	
	Per quanto concerne il diritto al ristorno, i soci appartenenti a questa cate-	
	goria speciale non possono esserne esclusi, ma potrà essere limitata, con	
	apposito regolamento interno, la misura del ristorno rispetto agli altri soci	
	cooperatori, anche in ragione dei costi sostenuti dalla cooperativa per la	
	formazione e/o l'inserimento degli stessi. Il regolamento interno potrà inol-	
	tre prevedere che il ristorno non possa essere imputato ad aumento del	
	capitale sociale nelle varie forme previste dall'art. 2545 sexies comma 3	

	c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	
	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'ina-	
	deguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di forma-	
	zione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'im-	
	presa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima	
	del completamento del periodo di formazione / inserimento fissato al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato e-	
	scluso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio	
	alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato	
	e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente della società ri-	
	chiedente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha delibera-	
	to l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'Organo Amministrativo	
	della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di ade-	
	sione.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta .	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Ammini-	
	strativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	
	semblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrati-	
	va allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda	
	di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verifica-	
	re la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Am-	
	ministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrutto-	
	ria della domanda di ammissione stabilita annualmente dall'Organo Am-	
	ministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei so-	
	ci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Ammini-	
	strativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibera-	
	zioni adottate dalla Assemblea o dall'Organo Amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezio-	
	ne della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	La perdita della qualità di socio comporta automaticamente anche la ces-	
	sazione del rapporto mutualistico in essere tra socio e Cooperativa.	

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà decidere, su richiesta dell'interessato, se far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dal regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	

	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comu-	
	nicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono de-	
	mandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e se-	
	guenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di de-	
	cadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata en-	
	tro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del succes-	
	sivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato (e rivalutato).	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	

stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, (eventualmente rivalutate), nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci reclusi od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle

	quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 del-	
	la legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della e-	

19 di 35

	tanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in Assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti	
	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente corretti-	
	vo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribui-	
	ti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quo-	

	te ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui	
	alla lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal prece-	
	dente art. 13. le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o	
	indivisibili a seconda della legge e/o della deliberazione che ha determina-	
	to la loro costituzione.	
	Le riserve indivisibili, non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole	
	dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere assegnate ai soci di-	
	versi dai soci cooperatori eventuali riserve divisibili appositamente costitui-	
	te ed identificate come tali in sede di loro costituzione.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Or-	

	gano Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, for-	
	nendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel preceden-	
	te art. 7; controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comu-	
	nicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro, 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Ai sensi dell'art. 2529 c.c., su parere favorevole dell'Assemblea ordinaria	
	dei soci, l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre	
	l'acquisto o il rimborso di proprie quote.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	

	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dal-	
	la legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle con-	
	dizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibi-	
	li, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci fi-	
	nanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci	

	lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio provvede alla destina-	
	zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effet-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi Sociali)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Am-	
	ministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio fax o	
	e-mail), inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora	

	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con di-	
	ritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori sta-	
	bilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce i	
	compensi;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Col-	
	legio sindacale e ne stabilisce i relativi compensi;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministra-	
	tori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	

	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Ammini-	
	strativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 de-	
	ve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha un luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Am-	
	ministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	all'Organo Amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riu-	
	nisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti pre-	
	visti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia-	
	no presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in

assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi consecutivi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri

	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-	
	ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	Almeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Ammi-	
	nistrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilie-	
	vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile	
	purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'As-	

	semblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assem-	
	blea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sostit-	
	uzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore U-	
	nico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nomina-	
	to. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindaca-	
	le, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.	
	A favore degli Amministratori che percepiscano emolumenti diversi dei	
	gettoni di presenza, l'Assemblea dei soci può deliberare la corresponsione	
	di un trattamento di fine mandato.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Am-	
	ministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	

	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti at-	
	tive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe confe-	
	rite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procu-	
	ratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Orga-	
	no Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'As-	
	semblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deci-	
	sione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relativi ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. D. Lgs. 572003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, sono devolute alla cognizione arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, il lodo non è impugnabile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

-	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richia-	
	mati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
	opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In	
	tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assem-	
	blea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative sociali previste dalla L. 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO ALL'ORIGINALE: BRUNA LURAGHI - AMEDEO FANTIGROS-	
	SI NOTAIO	
	ESENTE DA BOLLO: RISOLUZ. MINIST. (MIN. FIN.) N.	